



**NORME DEFINITIVE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
in porzione del Campo, via Rinaldini e via dei Montanini con vie e vicoli afferenti a quest'ultima**

IL COMANDANTE

Premesso che con l'Ordinanza n. 28/D del 4 novembre 2016 e la sue successive integrazioni e modifiche con le Ordinanze n° 17/D del 28 aprile 2017 e n° 22/D del 18 maggio 2017 sono state recepite nuove classificazioni della Zona a Traffico Limitato, conseguenti ai cambiamenti sostanziali apportati a partire dal luglio 2014 alle norme stabilite con ordinanza 40/D del 18 giugno 1994 e successive modifiche, con l'introduzione della tariffazione degli accessi (C.C. n° 101 del 15 aprile 2014), della revisione delle fasce orarie di accesso per le singole tipologie di utilizzo (D.G.C. n° 315 del 24 luglio 2015), della istituzione del divieto di transito in Banchi di Sopra dalle 9.30 alle 6.00 del giorno successivo con esclusione dei soli veicoli appartenenti ai residenti titolari di permesso, della successiva ridefinizione delle aree interne alla ZTL con l'istituzione della zona Y storica e la soppressione della Zona B (D.G.C. n° 333 del 29 settembre 2016) e infine della D.G.C. n° 332/2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 431 del 3 dicembre 2024 finalizzata a ottenere l'attuazione di norme particolari temporanee in materia di circolazione veicolare, per apportare una integrazione SPERIMENTALE e temporanea alla circolazione in riferimento alla Zona definita "Y Storica" posta all'interno del Centro Storico di Siena, con particolare riferimento a porzione del Campo, via Rinaldini e via dei Montanini con vie e vicoli afferenti a quest'ultima;

Vista la succeduta deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 25 marzo 2025 a seguito della quale le norme dettate con l'Ordinanza temporanea n° 1449 del 4 dicembre 2024 e ss.mm.ii, terminata la fase di sperimentazione, vengono attuate in forma definitiva integrate di relativi correttivi;

Vista la richiesta in atti (prot. int. n° P300/2025);

Ritenuto necessario di adottare ogni misura utile a garantire la pubblica incolumità;

Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

Indicata l'efficacia del presente provvedimento come circostanziato nel dispositivo, salvo motivata proroga o anticipazione del termine dei lavori rispetto alla scadenza;

Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Ritenuto accoglibile quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la salvaguardia della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita dell'attività di cui sopra;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 l. a e 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;

Visto l'art. 74 del D. P. R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.e ss.mm.;

Viste le disposizioni in materia con riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla GU n° 226 del 29 settembre 2002;

Visto il decreto del Sindaco n° 28 del 14 ottobre 2024;

ORDINA

che per i motivi esposti in narrativa, **dalle ore 9.00 di martedì 1 aprile 2025**, siano attuate le seguenti norme particolari definitive di circolazione, in integrazione temporanea alla Ordinanza Definitiva n° 17/D del 28 aprile 2017, all'Ordinanza n°22/D del 05 maggio 2017 e la DGC n° 46 del 28 marzo 2019, già dettate con l'Ordinanza n° 1449 del 4 dicembre 2024, n°18 del 5 gennaio 2025, l'Ordinanza n°86 del 30 gennaio 2025, l'Ordinanza n°163 del 24 febbraio 2025 e l'Ordinanza n° 285 del 24 marzo 2025 numerata erroneamente:

- via Montanini (nel tratto compreso tra Banchi di Sopra e via del Sasso di san Bernardino);
- vicolo del Rustichetto;
- via dell'Arco dei Malavolti;
- via dei Pontani;
- vicolo della Torre;
- vicolo del Coltellinaio;
- vicolo B.P. Pettinaio;
- Piazza Salimbeni;
- il Campo (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Giovanni Duprè e via Rinaldini);
- via di Salicotto (nel tratto compreso tra le intersezioni con vicolo della Manna e il Campo);
- via del Porriano (nel tratto compreso tra le intersezioni con il Campo e Logge del Papa);
- via Rinaldini;
- Banchi di Sotto (nel tratto compreso tra le intersezioni con via di Pantaneto e via Rinaldini, in riferimento al transito in ingresso):

Divieto di sosta 00.00/24.00 e

Divieto di transito con le seguenti eccezioni:

1. **veicoli di emergenza;**
2. **veicoli con permesso Residenti o Garage autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse situati entro l'itinerario;**

3. veicoli utilizzati da medici muniti di specifico permesso, veicoli socio-assistenziali per il solo tratto di via di Città tra le intersezioni con via delle Terme e via dei Pellegrini;
4. veicoli utilizzati da medici muniti di specifico permesso che effettuino visite presso propri assistiti residenti entro l'itinerario;
5. veicoli del TPL per i soli tratti già percorsi da linee programmate;
6. veicoli adibiti al servizio di spezzamento meccanico e adibiti al servizio igiene urbana e raccolta rifiuti esclusivamente tra le ore 6.00 e le ore 10.00 di ogni giorno entro l'itinerario, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni, modello Porter con vasca, che si ritengono autorizzati nella fascia oraria 00.00 – 24.00, esclusivamente per effettuare lo svuotamento al bisogno, dei cestini dei rifiuti collocati all'interno della "Y STORICA", al fine di mantenere l'opportuno decoro delle vie interessate;
7. veicoli comunali in servizio di pronta reperibilità e trasporto scolastico entro l'itinerario;
8. veicoli autorizzati al servizio di trasporto merci entro l'itinerario, muniti di specifico contrassegno, esclusivamente nella fascia oraria 6.00-10.00 e soltanto se impegnati in consegne o ritiri da attività insistenti nell'itinerario medesimo. E'sempre vietato il transito finalizzato al solo attraversamento;
9. veicoli specificatamente autorizzati e identificabili, diretti alla sede Storica della Banca MPS e alla struttura ricettiva Grand Hotel Continental, seguendo il percorso – via Pianigiani – Banchi di Sopra – piazza Salimbeni e itinerario inverso, con possibilità di breve sosta per le operazioni di carico/scarico, in piazza Salimbeni (come da Ordinanza definitiva 3D del 15/02/2002)
10. veicoli utilizzati da manutentori, muniti di apposito contrassegno, esclusivamente entro la fascia oraria 6.00-10.00 e soltanto se impegnati in interventi presso residenti o altri soggetti domiciliati entro l'itinerario. E'sempre vietato il transito finalizzato al solo attraversamento;
11. titolari di contrassegno nazionale CUDE (contrassegno Unificato Disabili Europeo) per l'accesso da e verso la propria residenza nella zona, le attività e i servizi con sede all'interno della "Y STORICA";
12. Taxi e NCC per prelevamento e accompagnamento dei residenti nella zona della "Y STORICA" e dei clienti diretti ad attività ricettive e ai servizi con sede nella zona della "Y STORICA" ;
13. i seguenti veicoli, al servizio di particolari categorie di utenti, in riferimento a specifici percorsi:
Taxi – NCC – CUDE - Velocipedi, nel tratto di via di Città compreso tra le intersezioni con via delle Terme e via dei Pellegrini;
Taxi – NCC - CUDE nella fascia oraria 02.00 - 07.00 per l'attraversamento della Zona Y Storica seguendo i normali sensi di marcia;
Taxi – NCC - CUDE, autorizzati a percorrere vicolo del Coltellinaio e vicolo della Torre, secondo la corretta direzione di marcia, per l'attraversamento trasversale della Zona Y Storica in collegamento tra via dei Termini a piazza Tolomei.
Tutti i veicoli (a eccezione di chi espressamente autorizzato) in transito in via di San Vigilio, con direzione di marcia da via Cecco Angiolieri a Banchi di Sotto, dovranno proseguire **ESCLUSIVAMENTE** svoltando a sinistra verso Banchi di Sotto / Logge del Papa, con percorsi seguenti consentiti.

- **Piazza Tolomei:**

Divieto di sosta permanente con rimozione coatta su tutta la piazza.

DEMANDA

Al Responsabile dell'Ufficio competente la collocazione e la manutenzione della prescritta segnaletica.

Al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.

INFORMA

Che, ai sensi dell'articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Siena, dalla Residenza Municipale, 24 marzo 2025

IL COMANDANTE
Dott. Alessandro Rossi
(Originale firmato agli atti)